

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-141 del 10/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale CAMILLINI CARLO LUIGI con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-152 del 10/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale CAMILLINI CARLO LUIGI con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 8.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/03/2017, acquisita al Prot. Unione 9942 e da Arpae al PGFC/2017/3766 del 10/03/2017, dall'Impresa Individuale CAMILLINI CARLO LUIGI nella persona di Filippo Cupioli in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 15001 del 05/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5166, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 15/05/2017, 13/06/2017 ed in data 10/10/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 19983, 25161, 41020 e da Arpae ai PGFC/2017/7463, 9219 e 15132;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 4389 del 14/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5897 del 19/04/2017, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di

Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Start di Camillini Carlo Luigi, di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 10/03/2017 al n. 2890 di protocollo si comunica che l'attività di impianto carburanti non è soggetto ad impatto acustico e pertanto non è necessaria alcuna dichiarazione, come peraltro dichiarato dal Geom. Filippo Cupioli nella domanda di AUA.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 11927 del 25/10/2017, acquisito da Arpa al PGFC/2017/16264 del 07/11/2017 a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Comunale sopra richiamato sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 7338 del 16/05/2013 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale CAMILLINI CARLO LUIGI, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Impresa Individuale CAMILLINI CARLO LUIGI** (P.IVA 00108540402) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, **Via Battistini n. 20, per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Battistini n. 8.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta al Comune di Bagno di Romagna in data 10/03/2017 registrata al prot. n. 2890/338 inoltrata tramite il SUAP dal Sig. Cupioli Filippo in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig. Camillini Carlo Luigi in qualità di Titolare della ditta “CAMILLINI CARLO LUIGI”, tendente ad ottenere l’Autorizzazione allo Scarico dell’impianto distributore carburante, ubicato via Battistini n. 8, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n°119 p.lla 50;
- le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il Parere favorevole rilasciato da HERA prot. 100257 del 17/10/2017;
- vista l’istruttoria per quanto di competenza con esito positivo effettuata dal Responsabile di Settore Arch. Cornieti Michele in data 25/10/2017;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- l’art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l’art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

- il vigente “Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	CAMILLINI C. LUIGI
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	S. PIERO IN BAGNO VIA A. BATTISTINI, 8 - BAGNO DI ROMAGNA
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	Distributore carburanti
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE PRIMA PIOGGIA
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	70 mc/anno
RECETTORE DELLO SCARICO	Fognatura mista intercettata
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	Disoleatore in continuo
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEP. BAGNO DI ROMAGNA, VIA CROCESANTA MOLINO DI PIANCASTELLO BAGNO DI ROMAGNA

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, provenienti dall’impianto distributore carburante, ubicato via Battistini n. 8, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n°119 p.lla 50 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Nella fognatura mista di Via Battistini sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia con trattamento in continuo area 80 mq.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

pozzetto di ispezione generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia con trattamento in continuo), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) Si deroga l'installazione del misuratore di portata elettromagnetico e del registratore videografico normalmente prescritti per la contabilizzazione delle acque meteoriche scaricate, precisando che ai fini del calcolo dei volumi si dovrà utilizzare la seguente formula: $V = f \cdot S \cdot h$ (**f=coefficiente di deflusso**, **S=superficie scolante in mq**, **h=precipitazione annua nel comprensorio in m/anno**).

Hera si riserva la facoltà di prescrivere, con adeguato anticipo, l'installazione di idonea strumentazione di misura e registrazione delle portate.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, l'ente competente può revocare l'Autorizzazione allo scarico.

16) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

17) Di notificare all'ente emittente ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;

18) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Il presente è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.